

Allegato "A" al rep. N. 36.300 e racc. n. 15.157**STATUTO****TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "**Asdi Home Società Cooperativa Sociale**".

Sede della società è nel Comune di Bolzano.

La Cooperativa sociale potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Organo amministrativo potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa sociale ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari culturali ed educativi, di cui all'art. 3, secondo comma, lett. a) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

La Cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Missione della cooperativa sociale è perseguire il benessere e l'integrazione della persona nella società attraverso il soddisfacimento del bisogno primario della casa; nella fattispecie destinatari dei servizi della cooperativa sociale sono tutte le persone e le loro famiglie che non sono in grado, in autonomia e senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio assistenziale, fra cui per sola esemplificazione non esaustiva, persone quali immigrati, profughi, soggetti diversamente abili, singoli/famiglie italiane e non, lavoratori e studenti anche non residenti, giovani coppie, anziani e chiunque si trovi in stato di disagio abitativo.

In particolare la Cooperativa si prefigge di fornire servizi a tutte le persone che, in situazioni di separazione o divorzio, sono colpite da problematiche personali di tipo socio - culturale o di tipo legale.

Pertanto la cooperativa sociale opera per:

- concorrere al soddisfacimento del bisogno di abitare di persone temporaneamente impossibilitate a realizzare in modo autonomo le proprie esigenze abitative attraverso:
 - a) l'housing, il co-housing e social housing per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata);
 - b) la mediazione sociale, ovvero lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'autonomia ed integrazione al nuovo contesto abitativo;
 - c) la promozione di tutte le attività che facilitino l'accesso alla casa ed ai servizi socio-sanitari, culturali ed educativi; la trasparenza nelle relazioni con tutti i soggetti portatori di interessi rilevanti nei confronti della cooperativa sociale;
- partecipare allo sviluppo del territorio locale attraverso:
 - a) la creazione di una rete di opportunità;
 - b) l'analisi del mercato immobiliare locale, al fine di permettere l'incontro tra domanda ed offerta;
 - c) la valorizzazione in modo innovativo delle risorse disponibili per offrire soluzioni ai nuovi bisogni

abitativi;

- d) il consolidamento delle relazioni con le Istituzioni, i soggetti dell'Economia Sociale e del Movimento Cooperativo a livello locale e nazionale;
- e) la partecipazione dei soci e di tutti gli utenti alla comune responsabilità di essere cittadini;
 - accogliere ed includere persone che si trovano in situazioni di disagio a causa della mancanza di un alloggio adeguato;
 - fornire servizi a persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale;
 - investire il patrimonio sociale, le idee, gli strumenti di comunicazione, le relazioni e la propria identità per affermare e promuovere in ogni sede il diritto alla cittadinanza di tutti;
 - promuovere lo sviluppo di una cultura sulle tematiche abitative, favorendo la formazione di un gruppo di studio e lavoro ed un osservatorio permanente sui temi dell'abitare, della cittadinanza e dell'accoglienza anche attraverso la condivisione del sapere maturato in merito ai servizi di accoglienza e mediazione sociale;
 - promuovere la realizzazione di un patrimonio destinato a sperimentare buone pratiche per il reperimento, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione di immobili.

Scopo della Cooperativa è offrire ai soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo art. 4 e favorire l'integrazione nel tessuto urbano anche attraverso l'offerta di occasioni di lavoro a condizioni migliori.

La Cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa sociale può operare anche con terzi.

La cooperativa sociale aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e a Confcooperative Bolzano; ne recepisce in pieno la missione e si impegna ad onorarne codice etico e patto associativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerate le finalità definite all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

SERVIZI ALLA PERSONA

- Fornire servizi volti al reperimento di una soluzione abitativa temporanea per separati-divorziati e per genitori separati-divorziati in situazione di emergenza.
- Fornire servizi socio assistenziali a persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale non essendo in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato.
- Fornire colloqui di orientamento, consulenza ed assistenza tecnica e amministrativa nella ricerca ed individuazione di alloggi e nella stipulazione dei relativi contratti di locazione o di acquisto a favore di soggetti socialmente svantaggiati fra cui singoli, lavoratori e famiglie.
- Formare al corretto utilizzo e alla manutenzione degli impianti di erogazione dei servizi domestici di base, alla convivenza condominiale e alla partecipazione alla vita collettiva.
- Gestire servizi di segretariato sociale: erogare servizi educativi, di assistenza sociale e di mediazione sociale volti anche a facilitare l'accesso ai servizi erogati da Istituzioni Pubbliche ed Enti Pubblici e Privati per un pieno esercizio dei diritti, e doveri, di cittadinanza.
- Ricerca e gestione di alloggi di seconda accoglienza.
- Offrire consulenza ed assistenza alle opportunità di finanziamento, di agevolazione fiscale, alla normativa vigente e agli iter burocratici da seguire al fine di mettere al corrente ciascun socio dei propri diritti e doveri in materia abitativa.
- Erogazione di prestazioni socio-sanitario-educative, anche a carattere continuativo, residenziale e/o semi residenziale in favore di soggetti in stato di disagio sociale e/o svantaggiati.
- Promuovere, organizzare e gestire Centri diurni di aggregazione minorile e/o giovanile, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura.
- Promuovere, organizzare e gestire Strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale rispetto al problema della prevenzione del

disagio, e destinate a rendere la comunità locale più consapevole della necessità di prestare maggiore attenzione e accoglienza verso le persone in stato di disagio sociale e/o svantaggiate.

- Fornire servizi di informazione e di orientamento alla scelta degli studi superiori ed alla scelta del lavoro e al supporto nell'avviamento all'attività professionale e di supporto, inserimento e accompagnamento nel mondo della scuola o del lavoro di persone – minori e adulti - in stato di bisogno e/o svantaggiate.
- Progettare e gestire corsi di formazione professionale, anche post diploma, e permanente oltre a ogni tipo di iniziativa finalizzata alla formazione e all'aggiornamento intesa a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento lavorativo o una ulteriore qualificazione professionale utile al miglioramento della loro posizione lavorativa, corsi che potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti pubblici e privati;
- Svolgere attività di mediazione culturale.

SERVIZI ABITATIVI

- Costruire, senza finalità di lucro, abitazioni standard popolari da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'Amministrazione provinciale, come disciplinato dalla Legge Provinciale 17.12.1998 nr. 13 e dalla normativa vigente in materia;
- Costruire, acquisire, gestire abitazioni popolari o case-albergo o centri di accoglienza o complessi residenziali da assegnare, senza finalità di lucro, in locazione o altro idoneo istituto, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, a persone in stato di svantaggio abitativo; la cooperativa sociale potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento contraendo mutui passivi, assumendo finanziamenti, acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con Istituti Bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;
- Mettere a disposizione dei soci idonei alloggi, mediante contratti locatizi o di uso, da destinare a favore dei lavoratori, soggiornanti regolarmente nel territorio della provincia, anche mediante convenzioni con Enti pubblici, nel rispetto dell'articolo 18 comma 2 lettera b) della Legge 189/2002;
- Offrire servizi a imprese, enti, o altre istituzioni per la migliore soluzione alloggiativa a favore dei rispettivi lavoratori e/o utenti.

SERVIZI DI AIUTO ECONOMICO

- Creare opportunità di accesso a fonti di finanziamento, stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, attraverso la raccolta di contributi e finanziamenti previsti da leggi nazionali, regionali e locali, nonché da organismi ecclesiastici ed organizzazioni interessate alle tematiche sociali, per erogare prestiti d'onore al fine di favorire l'accesso alla casa soprattutto per le categorie sociali svantaggiate, nel rispetto delle norme in materia di gestione del risparmio, previa adozione di apposito regolamento ai sensi del D.P.R. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- Favorire l'housing, il co-housing ed il social housing;
- Offrire consulenza per l'accesso ai "microprestiti" e alle garanzie presso gli istituti di credito.

STUDIO E COMUNICAZIONE

- Messa a punto, condivisione e diffusione di buone prassi nel settore abitativo sociale;
- Formazione e consulenza sui campi dell'accoglienza alloggiativa e dei processi di integrazione sociale;
- Sviluppare e promuovere attività di studio, anche mediante gruppi e di lavoro, sui temi dell'abitare e dell'accoglienza;
- Redazione e pubblicazione di studi, ricerche e proposte concrete sui temi di cui sopra, d'intesa con Confcooperative Bolzano.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, anche fideiussoria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa sociale può stipulare accordi, contratti, convenzioni, partecipare ad appalti pubblici e privati o realizzare altre forme di collegamenti con soggetti pubblici e/o privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi e agevolazioni da Unione Europea, Stato,

Regioni, Province ed in generale da Enti pubblici e privati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa sociale potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa sociale inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concorrenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi d'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori ovvero persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci fruitori ovvero coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa sociale, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

Possono esser soci anche le persone fisiche i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa sociale e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti dell'art. 2522, secondo comma, del codice civile.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo amministrativo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di quote che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e seguenti del presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

1. del capitale sottoscritto;
2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
4. ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa sociale.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa sociale senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni

previste nel precedente art. 7, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa sociale ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 gg. per adeguarsi;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa sociale;
3. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;
5. per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa sociale, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
6. per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
7. per cessazione del rapporto di lavoro.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di esclusione consegue la

risoluzione sia del rapporto sociale che dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 13 (Morte del socio persona fisica)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che lo rappresenterà di fronte alla cooperativa sociale.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile nei confronti dei successori.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa sociale può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 16 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 17 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre i venti giorni dalla

data della richiesta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo o del revisore;
- d) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- e) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- g) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
- h) autorizza ai sensi dell'art. 2364, comma primo, punto n. 5 gli amministratori al compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'art. 32 dello statuto;
- j) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di controllo, se nominato;
- n) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 18 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente statuto o dalla legge.

Art. 19 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi di cui alle lettere j) ed l) dell'art. 17 e negli altri casi previsti dalla legge.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative Bolzano alla quale la Cooperativa sociale è aderente.

Art. 20 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non

siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 21 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 22 (Amministrazione)

La cooperativa sociale è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione al momento della nomina.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Art. 23 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 24, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi;
- l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa sociale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa sociale, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Cooperativa sociale per almeno cinque anni.

Art. 24 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax, e-mail ed sms, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il socio più diligente convoca con urgenza l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al massimo ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa sociale e dalle sue

eventuali controllate.

Art. 27 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta:

- a) all'amministratore unico;
- b) in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente;

La rappresentanza della cooperativa sociale spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 29 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di s.p.a..

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità ed la revisione legale dei conti deve essere, invece, devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis del codice civile.

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche unipersonale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 30 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore minimo di € 25,00 (venticinque virgola zero zero) ed entro il limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa sociale anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa sociale, dei soci e della comunità territoriale.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. L'Organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

In nessun caso la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.

Art. 32 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma e da predisporre a cura dell'organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediate erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 35 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Le modifiche ai due precedenti articoli, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i **due terzi** del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa sociale ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO CIRIMBELLI ELIO**F.TO TOMASINI HELGA****F.TO NEGRO ALESSANDRA****F.TO SGARBOSSA MARIA LUISA****F.TO PRINOTH SONJA****F.TO MORATO ELIA****L.S. ELIO VILLA**